



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA**

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Michele GUERNELLI	- Presidente rel.
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 313 -1/2025 rg. PU da:

Giuseppe Cotti,

codice fiscale CTTGPP71M02G467L

rappresentato e difeso dall'avv. E. Ceserani e M. Carrattieri

- ricorrente

Con ricorso depositato in data 7.10.2025, COTTI GIUSEPPE ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).

Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni di cui al Titolo III, Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza – artt. 40 e ss. CCI).



Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

L'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare *“le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”*. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione; 2) inventario dei beni; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, documentazione inerente a stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, con specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).

Nella fattispecie, a corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo *ut supra* richiamato.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi avv. Sandra Asprea, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).



Lo stesso ha svolto attività di impresa prima come accomandatario di s.a.s. di cui venne meno la pluralità dei soci, quindi poi imprenditore individuale, sempre sotto soglia (se anche lo si volesse ancora ritenere imprenditore individuale ex art. 39 CCII), per poi essere lavoratore dipendente dal 2017; la s.a.s. non risulta ancora cancellata dal Registro Imprese, vi dovrà provvedere il liquidatore.

Ricorrono quindi inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

L'indebitamento, piuttosto ingente euro 226.000 in privilegio ed euro 182.00 circa in chirografo), rinviene in parte da pendenze fiscali e previdenziali e risalenti al periodo di pregressa attività d'impresa (circa euro 164.000).

Stante la modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCI dal d.lgs. 136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica è ora possibile solo nel caso in cui *“l'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*.

È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCI.

Nel caso di specie, l'OCC ha attestato – tenendo conto dei redditi dal lavoro dipendente del COTTI - che vi sia attivo distribuibile ai creditori. Considerate le spese quantificate per i compensi spettanti all'OCC ed al Liquidatore (stimate in euro 3.400,00 circa), si ritiene che emergano elementi sufficienti per riscontrare positivamente l'attestazione.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

Come già osservato, il debitore non risulta proprietario – secondo la documentazione in atti – di alcun bene immobile.

Lo stesso risulta proprietario di un motociclo di nessun valore, in fermo amministrativo e presso una officina.

Convive con i genitori titolari di pensione in abitazione in locazione.

Le giacenze sui conti correnti bancari non derivanti dal versamento dello stipendio e nella misura riservata al mantenimento del debitore, devono ritenersi acquisite alla procedura.

La fonte di guadagno dell'istante deriva dal lavoro a tempo indeterminato [REDACTED], dalla quale percepisce uno stipendio [REDACTED] attualmente sottoposto a cessione volontaria del quinto e altra decurtazione a seguito di espropriazione mobiliare presso terzi [REDACTED] con prelievi che dovranno



cessare: E diversi altri pignoramenti di cui si sconosce l'esito, e che il liquidatore dovrà verificare ..

Trattandosi di cessione del quinto e di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio, l'assegnazione non aveva e non ha tuttora esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto; di conseguenza se l'assegnazione continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità, ledendo altresì il principio della *par condicio creditorum* espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.

La procedura di Liquidazione controllata può aver riguardo anche ai crediti futuri oggetto di cessione, in quanto – al pari del restante patrimonio – gli stessi costituiscono una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali. Del resto, già nel vigore della legge 3/2012, si era comunemente affermato che la norma che consentiva la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento (art. 8, comma Ibis), se pur dettata solo per l'accordo ed il piano del consumatore, potesse trovare applicazione anche per la liquidazione del patrimonio. Tale conclusione vale certamente anche nell'attuale contesto della liquidazione controllata, caratterizzata – al pari della liquidazione giudiziale – dallo spossessamento dei beni del debitore (art. 275, II comma, CCI attribuisce al liquidatore l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione) e dall'apertura del concorso dei creditori, con il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (cfr. art. 270, V comma, CCI che richiama gli artt. 143, 150 e 151 CCI).

Con riferimento all'analoga ipotesi di fallimento, la Corte di legittimità, ha avuto modo di affermare che *“in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo*



denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016);

Si ritiene che tali principi debbano applicarsi anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, avendo la Suprema Corte valorizzato in più occasioni la natura concorsuale di tali procedure, facendo applicazione della legge fallimentare anche ove non espressamente richiamata (cfr. *“sebbene la I. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile”* (cfr. Cass., sez. I, 17834/2019).

Dunque, in continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale in punto a cessioni del quinto dello stipendio sotto il vigore della legge n. 3/2012, sia l'assegnazione di quote di stipendio in esito a pignoramento presso terzi che le trattenute derivanti da cessioni del quinto dello stipendio devono cessare in quanto inopponibili alla procedura dopo la sua apertura.

Il Liquidatore provvederà altresì a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi (eventualmente anche a titolo di anticipo TFR e di altri emolumenti equipollenti).

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore.

Allo stato può dunque essere lasciata a parte ricorrente la somma mensile netta di euro 1.250,00 euro per 12 mensilità, (ulteriori mensilità, altri redditi da lavoro dipendente e autonomo) dovranno essere acquisiti e posti a disposizione dei creditori.



Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che *“la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”*. La procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.

Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione dell'attivo devoluto al soddisfacimento del ceto creditorio.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.

Nel caso di specie, si considera opportuno nominare quale Liquidatrice l'avv. SANDRA ASPREA già Gestore della Crisi, dotata della necessaria esperienza e professionalità.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-*bis*, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tra i compiti del Liquidatore vi è anche quello di valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità del compenso delle Advisors del ricorrente, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli *“crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”* (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata e analogamente per la novellata lettera d) (*“crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”*), posto che la liquidazione controllata non è uno “strumento” ai sensi della lett. m-*bis*) dell'art. 2 comma I CCI.



Alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore dovrà ad .es. verificare il compenso già percepito dagli advisors, e in generale richiedere la restituzione di somme eventualmente passibili dell'azione revocatoria o, comunque, indebite, e, in caso di rifiuto, esperire, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 274 CCI secondo comma, e 151 CCI, ogni azione diretta a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della *par condicio creditorum* espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.

Infine, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (sentenza del 3 luglio 2025, in causa C-582/2023), che ha riconosciuto, all'interno delle procedure di sovraindebitamento, il diritto del consumatore di rivolgersi al giudice nazionale perché accerti l'esistenza di clausole vessatorie, è necessario che il Liquidatore, nella formazione dello stato passivo, esamini specificamente eventuali contratti di finanziamento conclusi dal consumatore al fine di verificare l'esistenza di clausole abusive.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna,
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di

Giuseppe Cotti,

codice fiscale CTTGPP71M02G467L

nomina

Giudice Delegato il dot. MICHELE GUERNELLI;

nomina

Liquidatrice l'avv. SANDRA ASPREA, già Gestore della Crisi, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica



certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporli ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: <https://tribunale-bologna.giustizia.it>; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI (tenendo conto delle prescrizioni sopra indicate) e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI; con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;



- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

dispone

che sia lasciata allo stato nella disponibilità del ricorrente **GIUSEPPE COTTI** la somma mensile netta di euro 1.250,00 per dodici mensilità ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie al proprio sostentamento, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti – e gli altri emolumenti dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.

Si comunichi all' OCC/Liquidatore.



Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 14 ottobre 2025.

Il Presidente

Dott. Michele Guernelli

